



**Policy di Gruppo sulla regolamentazione
dei rapporti delle Società del Gruppo
BPER con gli operatori della Difesa e le
imprese coinvolte nella produzione e
commercio di materiali di armamento**

Modena, 26/11/2020

INDICE

1	ASPETTI GENERALI.....	3
2	DEFINIZIONI.....	4
3	CONTENUTI DELLA FONTE NORMATIVA.....	5
4	ALLEGATI	12

1 Aspetti Generali

Sintesi principali modifiche apportate

La presente Policy di Gruppo (di seguito "Policy") disciplina i rapporti intercorrenti tra le Società del Gruppo BPER con gli operatori della Difesa e le imprese coinvolte nella produzione e commercio di materiali di armamento e delle forniture militari, come di seguito meglio specificato.

Le modifiche apportate rispetto alla precedente versione riguardano:

- la tipologia di fonte normativa adottata, ovvero la trasformazione delle "Linee Guida di Gruppo per la regolamentazione dei rapporti delle Banche e Società del Gruppo BPER con gli Operatori della Difesa e le imprese produttrici di armamenti" in Policy di Gruppo.
- I destinatari del documento.
- La modifica della White List (Allegato 4.3)

Redattore:

Ufficio Sustainability and ESG Management

Approvatore:

CdA

Destinatari del documento:

Banche		Società					
Allineate informaticamente		Strumentali		Finanziarie		Altre società controllate*	
X	BPER Banca		MO Terminal	-	Di Credito		Adras
X	Bibanca		Nadia	X	Emil-Ro Factor		Ivi
X	Banco di Sardegna		Numera	X	Sardaleasing		Sifà
Estere			Tholos		Finitalia		
	Bper Lux		Bper Credit Management	-	Non di Credito		
					Estense C. Bond		
					Estense C.B.CPT		
					Optima Sim		
					Bper Trust Company		

*rientranti nel perimetro di consolidamento ma non facenti parte del Gruppo Bancario

2 Definizioni¹

- **Materiali di armamento:** si intendono quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia, classificati come da Lg 185/90;
- **"prodotti per la difesa":** si intendono i materiali di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni;
- **"trasferimento intracomunitario":** si intende qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali d'armamento da un fornitore a un destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- **"transito":** si intende sia il transito interno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunità europea con attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero Stato non appartenente all'Unione europea, senza che muti la loro posizione doganale, sia il transito esterno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine non comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunità europea per essere destinati a uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi;
- **"importazione":** si intende l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da fornitori situati al di fuori del territorio doganale della Comunità verso destinatari situati nel territorio nazionale. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali:
 - immissione in libera pratica e in consumo; deposito doganale
 - perfezionamento attivo; trasformazione sotto controllo doganale
 - ammissione temporanea; reimportazione, così come definite dal codice doganale comunitario;
- **"esportazione":** si intende l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a uno o più destinatari stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunità. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: esportazione definitiva; perfezionamento passivo; riesportazione; esportazione temporanea, così come definite dal codice doganale comunitario;
- **"trasferimento intangibile" di materiali d'armamento:** si intende la trasmissione di software o di tecnologia effettuata mediante mezzi elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di tali software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale;
- **"fornitore":** si intende la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile di un trasferimento;
- **"destinatario":** si intende la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento;
- **"autorizzazione al trasferimento intracomunitario":** si intende la licenza, rilasciata da un'autorità nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE, che permette ai fornitori di trasferire materiali d'armamento a un destinatario situato in un altro Stato membro;
- **"autorizzazione all'esportazione":** si intende la licenza, rilasciata ai sensi della direttiva 2009/43/CE, a fornire materiali d'armamento a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- **"attività di intermediazione":** si intende l'attività posta in essere esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della L. 185/90.

¹dalle Disposizioni Generali della Legge n. 185/90.

3 Contenuti della fonte normativa

3.1 Contesto di riferimento

Il rapporto tra banche ed imprese coinvolte nella produzione e commercio di materiale di armamento è da tempo sotto gli occhi attenti della società civile italiana, ed in particolare delle associazioni che si prefiggono di evitare che l'Italia e le sue aziende siano coinvolte in operazioni di produzione/compravendita di armi cosiddette "controverse", in particolare ove le controparti siano localizzate in Paesi oggetto di sanzioni internazionali.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca ha deciso, con valenza di Gruppo, di disciplinare in modo organico e controllato la relazione con le imprese coinvolte nel settore degli armamenti e delle forniture militari. La presente Policy risulta coerente con i principi di riferimento enunciati nel Codice Etico della Capogruppo e ne costituisce una naturale evoluzione.

Il principale riferimento normativo nazionale in questo ambito è costituito dalla legge n. 185/90 (che pone precisi limiti ad esportazione, importazione e transito di determinate tipologie di armamenti) e dai Regolamenti emanati dall'Unione Europea – tempo per tempo vigenti – che vietano l'importazione e/o l'esportazione diretta o indiretta dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea o di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, oltre che i servizi di intermediazione, i finanziamenti e l'assistenza finanziaria ad essi pertinenti. In particolare, la legge n. 185/90 vieta espressamente scambi commerciali con Paesi in conflitto armato e con Paesi i cui governi si siano resi responsabili di gravi violazioni delle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani. Stabilisce poi un importante principio di trasparenza, che obbliga il Governo a riferire annualmente al Parlamento sull'ammontare e la tipologia delle operazioni autorizzate.

Pur essendo considerata una delle leggi internazionali più restrittive in materia, la legge n. 185/90 presenta alcuni limiti, anche a seguito di una recente revisione normativa che ha inserito margini di discrezionalità nei criteri di autorizzazione delle operazioni di esportazione di materiale bellico.

E' importante sottolineare che la legge n. 185/90 disciplina esclusivamente l'export, l'import ed il transito dei materiali di armamento.

L'ambito di applicazione della presente Policy è invece, come illustrato oltre, ben più esteso.

In relazione alle operazioni di supporto all'import/export di materiali di armamento, il Gruppo BPER ha scelto di non prevedere un divieto assoluto, ma di darsi delle regole per stabilire quali operazioni considerare autorizzabili e quali no. Le Società del Gruppo continueranno quindi ad essere presenti nelle Relazioni annuali predisposte dalla Presidenza del Consiglio ai sensi della citata legge, ma lo saranno in relazione ad operazioni che, ad avviso del Gruppo stesso, minimizzano il rischio che i beni prodotti o i servizi forniti siano destinati a soggetti diversi da Governi democratici o da soggetti legittimamente autorizzati all'uso della forza.

Disciplinando inoltre altre tipologie di operazioni (nello specifico, i finanziamenti) le Società del Gruppo dimostrano il loro impegno alla trasparenza sugli aspetti più rilevanti del rapporto tra istituti di credito ed operatori della difesa.

3.2 Valori e principi di riferimento

Il tema del rapporto tra Istituti di Credito ed operatori della difesa può essere affrontato correttamente, solo avendo riguardo al contesto più generale in cui tale rapporto si inserisce.

Nel definire la presente Policy, le Società del Gruppo hanno ricercato il corretto bilanciamento tra alcuni valori generali a cui fanno riferimento:

- promozione dei diritti umani e della pace
- rispetto del diritto alla difesa ed alla sicurezza dei popoli e delle nazioni
- rispetto delle libertà d'impresa e di iniziativa economica (anche dei produttori di armamenti) nell'ambito delle regole dell'ordinamento.

Ciò significa perseguire l'equilibrio tra l'ideale tensione verso un modello di società e relazioni basato sul rispetto reciproco ed il ripudio della violenza; la realistica constatazione che la totale assenza di armi, anche solo per il mantenimento dell'ordine pubblico, non appare al momento una scelta praticabile.

A tali considerazioni si aggiunge una riflessione sul rispetto della libertà di impresa e di iniziativa economica: la produzione di armamenti, anche se controversa sul piano morale, è attività considerata pienamente legittima dall'ordinamento vigente. In ragione di ciò le Società del Gruppo non discriminano a priori, nell'erogazione dei propri servizi, i soggetti operanti nel settore.

Le Società del Gruppo sono però impegnate a valutare con accuratezza caratteristiche e comportamenti delle controparti con cui entrano in contatto, per evitare di intervenire in operazioni non compatibili con i valori ed i principi di riferimento delle stesse società.

I valori specifici perseguiti nell'attività bancaria sono:

- correttezza
- trasparenza
- responsabilità.

Conformandosi ad essi, i principi specifici, ispiratori della presente Policy, sono così stabiliti:

- modularità: definizione di livelli di attenzione diversificati, in relazione alle implicazioni etiche di ciascun tipo di operazione
- flessibilità: definizione di regole di processo, più che divieti formali e assoluti
- applicabilità: monitoraggio continuo dell'applicazione della Policy ed aggiornamento periodico di procedure e casistiche disciplinate
- co-responsabilizzazione delle controparti: coinvolgimento degli Stakeholder e, in particolare, della Clientela "corporate" in un percorso di trasparenza
- accountability: rendicontazione periodica di informazioni relative all'applicazione della Policy ed ai risultati da essa prodotti
- apertura e dialogo: disponibilità al confronto con i "portatori di interesse" organizzati e riconosciuti come autorevoli nei propri ambiti di riferimento (es. associazioni di imprese, reti di associazioni non governative, centri di ricerca, dipartimenti universitari).

3.3 Campo di applicazione

Le Società del Gruppo non intendono applicare una regola indifferenziata di limitazione del credito all'intero settore della produzione di armamenti.

La disciplina delle relazioni viene così articolata in base a tre elementi, che esplicitano le logiche di scelta adottate dal Gruppo BPER:

- tipologia delle controparti
- natura delle attività e/o dei servizi finanziari richiesti
- caratteristiche dei destinatari finali.

3.3.1 Tipologia delle controparti

Le controparti potenzialmente interessate dall'applicazione della presente "Policy" sono:

- produttori o commercianti di armi bandite o disciplinate da Convenzioni e Trattati internazionali, cosiddette "controverse" (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi chimiche, batteriologiche o nucleari, armi di distruzione di massa vietate dai Trattati internazionali)
- produttori o commercianti di armi convenzionali ed Operatori della difesa.

Sono considerati produttori di armi bandite o disciplinate dai Trattati internazionali, cosiddette "controverse" anche le Società che, pur non esercitando direttamente attività produttive in senso stretto, esercitino il controllo su Società che svolgono tali attività nel settore delle armi in questione.

Sono escluse dal campo di applicazione della presente "Policy" le imprese che si occupano di stoccaggio e di intermediazione commerciale di armi, così come i produttori di armi sportive, da caccia e da collezione, di "armi comuni da sparo" ed "armi corte da sparo non automatiche" e relative munizioni. Nei confronti di questi soggetti sono quindi applicate le consuete regole aziendali che disciplinano l'istruttoria, l'erogazione dei crediti e la prestazione di servizi (fermo restando il rispetto della Legge n. 185/90).

3.3.2 Natura delle attività e/o dei servizi finanziari oggetto di disciplina

Le attività e i servizi finanziari che ricadono nell'ambito di applicazione della presente "Policy" sono distinti nelle seguenti tipologie:

- Partecipazioni dirette di BPER Banca o di sue controllate in Imprese che producono o commerciano materiali di armamento
- Finanziamenti (di qualsiasi specie, compresi i "crediti di firma" ed anche il "credito generico", ossia nel linguaggio comune il cosiddetto "fido") a favore di Imprese che producono o commerciano materiali di armamento
- Servizi di incasso, credito all'export (in Italia e all'estero) a favore di Imprese che producono o commerciano materiali di armamento
- Gestione di depositi e di investimenti (compresa la liquidità giacente sui conti correnti attivi, gestioni patrimoniali, gestione della tesoreria, servizio di cash pooling) relativi ad Imprese che producono o commerciano materiali di armamento.

3.3.2.1 Casi particolari di deroga per la gestione delle attività e/o servizi finanziari di cui al paragrafo 3.3.2

Ogni eccezione alla policy di Gruppo nelle Società del Gruppo deve essere preventivamente sottoposta, dall'Ufficio Sustainability and ESG Management, all'Amministratore Delegato della Capogruppo che, ove occorra, ne darà informativa al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, proponendo gli eventuali interventi di adeguamento corredati delle necessarie motivazioni.

Ogni richiesta di deroga disposta a singole operazioni (di incasso, di credito all'export o di finanziamento) è normata dalla "Procedura Organizzativa di Gruppo per la regolamentazione dei rapporti delle Banche del Gruppo BPER con gli Operatori della difesa e le Imprese produttrici di armamenti".

3.3.3 Caratteristiche dei destinatari finali

Per quanto riguarda le armi convenzionali ed i sistemi di difesa, una delle principali scriminanti per accertare l'ammissibilità di un'operazione è la natura dei destinatari finali dei beni e dei servizi in oggetto.

La volontà è di prevenire o contenere il rischio che i beni prodotti od i servizi forniti siano destinati a Paesi retti da Governi non democratici od a soggetti non legittimamente autorizzati all'uso della forza (quali invece sono Eserciti regolari, Forze di Polizia, etc.).

Per minimizzare questo rischio, le Società del Gruppo da un lato limitano fortemente le tipologie di destinatari "finali" ammissibili, dall'altro restringono il numero di Paesi di destinazione verso i quali è possibile esportare.

La lista dei Paesi di destinazione considerati ammissibili (di seguito "White List") è composta dai Paesi Membri della UE o della NATO e da alcuni Paesi, specificamente identificati, come dettagliato nella Procedura Organizzativa di Gruppo per la regolamentazione dei rapporti delle Banche e Società del Gruppo BPER con gli Operatori della difesa e le Imprese coinvolte nella produzione e commercio di materiali di armamento"

Tale lista potrà subire modifiche/integrazioni, anche sulla base di segnalazioni di stakeholder delle Società del Gruppo.

Il Gruppo BPER si riserva la facoltà di escludere di propria iniziativa un determinato Paese dalla "White List", qualora venga a conoscenza di fatti e circostanze conclamate che attestino gravi violazioni dei diritti umani e l'eventuale esposizione delle Banche e Società del Gruppo ad un rischio reputazionale; ciò anche nelle more di una decisione degli organismi internazionali preposti alla disciplina dei rapporti tra gli Stati. In tal caso, BPER Banca renderà pubblica tale modifica attraverso i propri canali informativi.

La proposta di escludere uno specifico Paese è vagliata dall'Ufficio Sustainability and ESG Management e da questo sottoposta per l'approvazione al Comitato Esecutivo. L'informazione una volta divulgata internamente al Gruppo mediante gli appositi canali ha immediata valenza su tutte le Banche e Società del Gruppo BPER.

3.4 Identificazione delle controparti

L'Ufficio Sustainability and ESG Management e le Società del Gruppo monitorano gli elenchi di settore per identificare eventuali nominativi di imprese produttrici o intermediari nel commercio di materiali di armamento che intrattengano o vogliano intrattenere rapporti con le stesse, al fine di mantenere un aggiornamento costante delle posizioni censite in Anagrafe Generale.

Le Imprese che intrattengono rapporti con le Società del Gruppo sono tenute a rilasciare le informazioni sulle proprie attività a mezzo di un'autocertificazione, come previsto nella Procedura Organizzativa di Gruppo per la regolamentazione dei rapporti delle Società del Gruppo BPER con le Imprese coinvolte nella produzione e commercio di materiali di armamento.

Le principali fonti da consultare sono le seguenti:

- elenchi di cui alle Relazioni annuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Parlamento, ai sensi della legge n. 185/90
- elenchi delle imprese federate ad associazioni di categoria di settore (AIAD, Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, ed ANPAM, Associazione Nazionale Produttori di Armi e Munizioni)
- elenchi forniti da centri di ricerca internazionali (in particolare, SIPRI) e segnalazioni provenienti da organizzazioni della società civile
- indicazioni ricavate dalla stampa specializzata e da altre fonti di informazione specializzate.

Le informazioni acquisite faciliteranno l'identificazione degli operatori della difesa e dei produttori di armamenti eventualmente presenti tra la Clientela attuale delle Società del Gruppo e, soprattutto, permetteranno di valutare consapevolmente le richieste provenienti da potenziali nuovi clienti.

Gli operatori del settore con cui le Società del Gruppo entrano in contatto vengono poi ulteriormente classificati in base a:

- rapporto tra fatturato militare e fatturato civile
- mercati di destinazione della produzione militare.

3.5 Disciplina delle operazioni

La compatibilità delle operazioni con la presente "Policy", come detto, viene accertata sulla base:

- (i) del tipo di materiali prodotti dalle controparti
- (ii) dei Paesi di destinazione dei materiali stessi.

3.5.1 Produttori di armi bandite o disciplinate dai trattati internazionali (cosiddette "controverse")

Le Società del Gruppo escludono tassativamente qualsiasi rapporto con le aziende che producono armi bandite o disciplinate dai Trattati internazionali, cosiddette "controverse".

Non sarà quindi autorizzata alcuna forma di partecipazione diretta delle Società del Gruppo nel capitale delle suddette aziende e (nel caso queste ultime facciano parte di Gruppi Aziendali) delle loro Società controllanti, così come la prestazione ad esse di qualsiasi servizio finanziario (finanziamenti, incasso e pagamenti in Italia e all'estero, credito all'export, gestione depositi e investimenti, conto corrente).

3.6 Produttori di armi convenzionali ed operatori della difesa

3.6.1 Partecipazioni dirette

Non saranno autorizzate forme di partecipazione diretta al capitale da parte di BPER Banca e di sue controllate in società che commerciano o che siano produttrici di: Armi convenzionali, armi sportive, da caccia e da collezione, armi comuni da sparo ed armi corte da sparo non automatiche. Non sono autorizzate altresì partecipazioni in Imprese che si occupano di stoccaggio di armi o che svolgano attività di Intermediari commerciali.

3.6.2 Finanziamenti

Il rapporto tra le Società del Gruppo con produttori e commercianti di armi convenzionali è subordinato alla valutazione della composizione del fatturato di tali imprese (percentuale sul totale del fatturato di origine "militare") e alla tipologia di mercati in cui esse operano (analisi dei Paesi con i quali il fatturato "militare" viene realizzato).

3.6.2.1 Imprese con fatturato in prevalenza di origine civile

Le imprese con un fatturato che può considerarsi in prevalenza di origine "civile" (più del 60% del fatturato totale) vengono di regola considerate eligibili per un finanziamento.

3.6.2.2 Imprese con fatturato di origine militare significativo

Le imprese con un fatturato di origine "militare" significativo (più del 40% del fatturato dell'ultimo esercizio) vengono considerate non compatibili con i valori delle Società del Gruppo se più del 30% dei ricavi di origine militare viene realizzato con Paesi non appartenenti alla "White List" (cfr. Allegato 4.3).

La posizione della controparte può essere rivista, qualora le sue fonti di ricavo od i Paesi di destinazione varino in misura tale da rientrare/uscire nel parametro di cui sopra.

Di conseguenza, le imprese che viceversa realizzano più del 70% del fatturato di origine "militare" in Paesi ricompresi nella "White List" sono considerate eligibili per un finanziamento.

3.6.2.3 Responsabilizzazione delle controparti

Al fine di classificare correttamente le varie imprese in base a natura e composizione del fatturato, le Società del Gruppo, per il tramite delle filiali interessate, richiedono alle singole imprese di fornire i dati necessari per le analisi sopraccitate, richieste dalla presente Policy, sulla base di autocertificazioni.

3.6.3 Servizi di incasso

Le operazioni vengono autorizzate, a condizione che (oltre ad essere autorizzate dalle competenti Autorità ex Legge n. 185/90) rispondano ad una delle seguenti tipologie:

- abbiano, come controparte acquirente, un soggetto governativo e siano dirette verso Paesi che offrano adeguate garanzie in ordine al rispetto dei diritti umani e civili (White List), [es: un ministero, un corpo militare, un corpo di polizia, un ente locale, etc.]
- abbiano, come controparte acquirente, un soggetto governativo e siano dirette verso Paesi impegnati in operazioni umanitarie o di peace keeping , sotto l'egida delle Nazioni Unite; [es: un esercito europeo impegnato in missione di pace in Darfur]
- abbiano, come controparte acquirente, un soggetto privato nell'ambito di progetti transnazionali di difesa promossi o coordinati da uno o più Governi Paesi membri dell'Unione Europea o della NATO; [es: fornitura di prodotti da azienda italiana ad azienda francese, nell'ambito di un progetto di ricerca UE]
- abbiano, come controparte acquirente, un soggetto privato controllato dal Governo di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea o della NATO [es: azienda controllata da un governo europeo, che fornisce dei beni ad un'altra azienda controllata da un Paese appartenente alla NATO].

3.6.4 Apertura e gestione di depositi ed investimenti

Le operazioni della specie vengono autorizzate, senza restrizioni, ai soggetti non produttori di armi bandite o disciplinate dai Trattati internazionali (cosiddette "armi controverse").

Tabella riepilogativa per operazioni e per tipologia di servizi

	Produttori di <u>armi bandite o disciplinate da Trattati internazionali</u> (cosiddette " <u>controverse</u> ").	Produttori di <u>armi convenzionali</u> ed operatori della difesa.	<ul style="list-style-type: none"> • Produttori di <u>armi sportive e da caccia</u>; • Produttori di <u>armi da collezione</u> • Produttori di <u>armi comuni da sparo ed armi corte da sparo non automatiche</u> • Imprese che si occupano di <u>stoccaggio</u> di armi • <u>Intermediari commerciali</u>.
Partecipazioni dirette.	NO	NO	NO
Finanziamenti.	NO	<ul style="list-style-type: none"> • SI, se il fatturato è in prevalenza "civile" (più del 60% del fatturato) • SI, se più del 40% del fatturato è di origine "militare", ma viene realizzato per più del 70% in Paesi ricompresi nella "White List" • NO, nei restanti casi. 	SI
Servizi di <u>incasso</u> (in Italia ed all'estero), <u>credito all'export</u> .	NO	<p>SI, se autorizzate ai sensi della Legge 185/90.</p> <p>Ma con forti limitazioni in base alla natura della controparte acquirente ed al Paese di destinazione (vedi par. 3.4.3).</p>	SI
Gestione depositi ed investimenti.	NO	SI	SI

3.7 Ruoli e responsabilità

- di Capogruppo:

Organo Aziendale / U.O.	Descrizione Ruoli e Responsabilità
Amministratore Delegato	Approva le eccezioni afferenti la gestione delle attività e/o servizi finanziari oggetto di disciplina, su proposta dell'Ufficio Sustainability and ESG Management
Ufficio Sustainability and ESG Management	Istruisce la pratica di richiesta di deroga relativa alla gestione delle attività e/o servizi finanziari oggetto di disciplina, mediante l'applicativo informatico dedicato

4 Allegati

4.1 Storico degli aggiornamenti

Si riporta di seguito lo storico degli aggiornamenti:

Versione	Data di approvazione	Nr. Direttiva	Sintesi delle modifiche
1.0	31/07/2012	22/2012	Emanazione

4.2 Contesto normativo di riferimento

Normativa esterna:

Legge n. 185/90 e successive modifiche “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”

Regolamenti emanati dall’Unione Europea – tempo per tempo vigenti – che vietano l’importazione e/o l’esportazione diretta o indiretta dei beni e delle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione Europea o di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, oltre che i servizi di intermediazione, i finanziamenti e l’assistenza finanziaria ad essi pertinenti

(2Direttiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6.05.2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa e successive norme nazionali di recepimento

D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 105 - Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa

D.M. 7 gennaio 2013, n. 19 - Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105.

Trattato delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi nucleari, siglato nel 1968, che proibisce agli Stati firmatari che dispongono di tecnologie nucleari di cedere ad altri Stati armi nucleari e/o tecnologie abilitanti alla costruzione delle stessi

Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty – ATT), entrato in vigore il 24 dicembre 2014 e ratificato dall'Italia nel settembre 2013, che regola il commercio di armi convenzionali per prevenire e eliminare il traffico illecito delle stesse, al fine di contribuire alla sicurezza internazionale, ridurre sofferenze umane e promuovere l'azione responsabile degli Stati in questo settore;

Convenzione delle Nazioni Unite sul divieto e la restrizione dell'utilizzo di determinate armi convenzionali considerate eccessivamente dannose per gli eserciti in guerra e le popolazioni civili, siglato a Ginevra nel 1980

La Convenzione delle Nazioni Unite per la Messa al Bando dell'Uso, Stoccaggio, Produzione e Trasferimento di Mine Antipersona, e per la loro Distruzione (o Trattato per la Messa al Bando delle Mine), firmata a Ottawa nel Dicembre 1997

La Convenzione delle Nazioni Unite per la Messa al Bando dell'Uso, Stoccaggio, Produzione e Trasferimento di Armi Chimiche, siglata a Parigi nel 1993, entrata in vigore il 29 aprile 1997

La Convenzione delle Nazioni Unite sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e sulle armi tossiche e sulla loro distruzione siglata nel 1972 ed entrata in vigore il 26 marzo 1975,

Codice deontologico internazionale di Le Hague contro la proliferazione dei missili balistici entrato in vigore nel 2002, che vincola gli Stati firmatari a pratiche di reciproca trasparenza per quel che riguarda lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie missilistiche

Convenzioni sulle munizioni a frammentazione, siglata a Dublino nel 2008, che proibisce l'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di cluster munitions ("a grappolo")

Accordi di Wassenaar. Regime di controllo volontario sulle esportazioni di armi convenzionali e di beni a duplice uso impiegati per la fabbricazione di queste armi, entrati in vigore nel 1996

Atto di recepimento della Posizione Comune 2003/468/PESC del Consiglio del 23 giugno 2003;

Atto adottato a norma del trattato UE – Posizione Comune 2008\944 del Consiglio che definisce Norme comuni per il controllo dell'esportazione di tecnologia e attrezzature militari

Per quanto riguarda le tecnologie nucleari e missilistiche sono da tenere in considerazione anche le linee guida prodotte da gruppi di lavoro e associazioni volontarie di Paesi quali il "Nuclear Suppliers Group", il "comitato Zangger" e il "Missile Technology Control Regime.

Normativa interna:

Linee Guida del Governo Societario di Gruppo

Linee Guida del Sistema dei Controlli Interni di Gruppo

Mappa dei Rischi di Gruppo

Codice Etico

Normativa abrogata:

Linee Guida di Gruppo per la regolamentazione dei rapporti delle Banche e Società del Gruppo BPER con gli Operatori della difesa e le Imprese produttrici di armamenti.

Allegato 4.3 “White List” dei Paesi di destinazione.

- Paesi Membri dell'Unione Europea (UE):

Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

- Paesi Membri della NATO (inclusi quelli già appartenenti alla UE):

Albania, Canada, Croazia, Islanda, Norvegia, Stati Uniti, Turchia, Macedonia del Nord, Montenegro

- Altri paesi: Svizzera.

Per la White List, tempo per tempo vigente, si rinvia al document pubblicato sul sito bper.it.